RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 24

Per il servizio di commutazione telefonica presso l'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e' autorizzata l'assunzione, con contratto a termine, di non oltre otto telefoniste, alle condizioni e con le modalita' ed il trattamento che saranno stabiliti da un contratto-tipo da approvare con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.(1a) (1b)

Versione in vigore dal 17 gennaio 1941, non più in vigore dal 17 febbraio 1942 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria
Estremi	Legge 25 gennaio 1940, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1940

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1a) Il Regio Decreto 27 agosto 1940, n. 1312 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La durata del contratto per il servizio di commutazione telefonica di cui all'art. 24 della legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, non potra' superare il limite di cinque anni."

(1b) Il Regio Decreto 16 settembre 1940, n. 1738 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il numero delle telefoniste di cui all'art. 24 della legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4., e' elevato da otto a tredici."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-del-personale-dell-amministrazione-finanziaria/art-24/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it